

STATUTO

della società a responsabilità limitata "CASA DI CURA CRISTO RE - S.r.l.", con sede in Messina.

TITOLO I°**DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA**

ART.1 - Il presente statuto disciplina la società a responsabilità limitata denominata "CASA DI CURA CRISTO RE - S.r.l."

ART.2 - Oggetto della società è l'impianto, l'esercizio, la gestione di Istituti e Case di Cura, Ambulatori, punti di pronto soccorso tecnicamente organizzati ed attrezzati per l'attività sanitaria in genere e nelle varie branche specialistiche.

La società potrà impiantare e gestire palestre e campi per la pratica di qualsiasi sport comunque idoneo e tendente sia alla riabilitazione che allo sviluppo fisico ed atletico dei propri pazienti e di terzi.

A tal fine la società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società aventi attività affini o complementari ed in società sportive.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà assumere partecipazione ed interessenze in altre società.

La società opererà nell'ambito delle leggi che disciplinano l'attività sanitaria.

ART.3 - La società ha sede in Messina.

Essa potrà aprire uffici in tutto il territorio nazionale ed anche all'estero, o dipendenze ovunque lo ritenga opportuno su determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione è data facoltà dello stesso Comune senza necessità di riunire l'Assemblea dei soci.

ART.4 - Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

ART.5 - La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga deliberata dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II°**CAPITALE - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE - FINANZIAMENTI DEI SOCI - TITOLI DI DEBITO E RECESSO**


ART.6 - Il capitale sociale è di euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero)

ART.7

7.1. I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono soggetti, in conformità dell'art. 2469 c.c., alla seguente clausola di prelazione, con cui s'intende limitarne la circolazione per tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi.

7.2. Definizioni: ai fini del presente articolo per "partecipazione" si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti; per "trasferimento" si intende ogni trasferimento totale o parziale per atto tra vivi, a titolo oneroso, ivi compresi i contratti di permuta, il conferimento in società, la dazione in pagamento, o la costituzione di diritti reali, in quanto aventi a oggetto le partecipazioni.

7.3. Il trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto non sarà opponibile alla società e l'avente causa non



potrà esercitare i diritti sociali, nè essere iscritto nel registro imprese e nel libro soci, se istituito, e comunque non sarà legittimato all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà trasferire a sua volta la partecipazione con effetto verso la società e gli altri soci.

7.4. Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore: a. del coniuge del socio cedente; b. dei parenti in linea retta del socio cedente, in qualunque grado; c. dei parenti del socio cedente in linea collaterale entro il terzo grado.

7.5. In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese mediante lettera raccomandata a.r. inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso o nel libro soci, se istituito, o comunque tempestivamente fornito dal Presidente del consiglio di amministrazione e/o dall'amministratore delegato. La comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, se previsto, il prezzo e le modalità di pagamento.

7.6. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio cedente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata a.r. spedita non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione dell'offerta in prelazione.

7.7. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato, anche in forma congiunta tra più soci, per l'intera partecipazione da cedere. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci separatamente, la partecipazione oggetto della comunicazione spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

7.8. La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità sopra indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della conforme accettazione del destinatario della comunicazione stessa. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a stipulare con il socio o i soci esercenti la prelazione il negozio in forma idonea all'iscrizione nel registro delle imprese, offrendo contestualmente il pagamento del prezzo, se previsto, e assumendo gli altri eventuali impegni e condizioni per il trasferimento indicati nella comunicazione, salvo quanto stabilito al successivo comma 7.9.

7.9. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dal socio cedente. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo in denaro, il socio o i soci esercenti la prelazione

acquisteranno la partecipazione versando al cedente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza, da un arbitratore da sorteggiare in una terna indicata dal Presidente del Consiglio notarile di Messina su istanza della parte più diligente. L'arbitratore dovrà ultimare l'espletamento del suo mandato entro gg. sessanta e il suo compenso graverà per metà su socio cedente per metà sul socio o sui soci acquirenti.

7.10. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione nei termini previsti, il socio cedente sarà libero di trasferire la sua partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del termine. Ove il trasferimento non si verifichi nel termine suindicato, in caso di nuova vendita, il socio cedente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

7.11. In ogni caso d'inosservanza del presente articolo (anche per trasferimento a condizioni diverse da quelle contenute nella comunicazione), i soci aventi diritto alla prelazione potranno riscattare la partecipazione entro giorni sessanta dal momento in cui ne hanno conoscenza, nei confronti del terzo che ha acquistato in violazione dei loro diritti, versando il prezzo dichiarato o determinato secondo le precedenti disposizioni.

7.12. Conformemente alla definizione delle partecipazioni di cui al precedente comma 7.2, le clausole del presente articolo che riguardano la prelazione e la sua regolamentazione si applicano anche nel caso di trasferimento dei diritti di sottoscrizione.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

ART.8 - Ai sensi dell'art. 2463, comma 2, n. 7) e dell'art. 2479 del codice civile sono di competenza dei soci, oltre che le materie indicate dall'art. 2479 comma 2:

- a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- b) le decisioni sugli argomenti per i quali anche uno solo dei soci richieda l'adozione di una decisione da parte dei soci;
- c) le decisioni di trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.


Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'art. 2465 del codice civile, l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci non fondatori e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società.

I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le seguenti decisioni:

- a) quelle per le quali l'art. 2479, comma 4, prevede la obbligatorietà della decisione assembleare;
- b) quelle per le quali anche uno solo dei soci richieda l'adozione del metodo assembleare.

Le decisioni dei soci sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Per la validità delle deliberazioni di modifica degli artt. 7, 11, 12, 13, 14, 16



e 19, comma 1, del presente Statuto, nonchè del presente comma, si richiede inderogabilmente una maggioranza del 91 % del capitale sociale

ART.8 bis - Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, chi intende consultare gli altri soci e proporre loro l'assunzione di una data decisione entro un dato termine non superiore ad otto giorni, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, apponendovi la propria sottoscrizione o in forma autografa o in forma digitale.

La consultazione degli altri soci avviene a cura del proponente mediante deposito presso la sede sociale e trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci, deve essere diretta a tutti i soci, i quali (personalmente o a mezzo di un rappresentante, il quale dimostri la sua idonea legittimazione), se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al socio proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ove sia pure apposta la sottoscrizione del socio o del suo rappresentante in forma autografa o in forma digitale, entro il termine che deve essere indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di astensione.

La proposta di decisione può essere revocata dal proponente fintantochè la decisione non sia stata formata. La proposta si intende approvata e la decisione si intende formata se nel termine indicato nella proposta alla società sia pervenuta l'adesione dei soci che complessivamente rappresentino la quota di capitale necessaria per formare la maggioranza richiesta. Il socio può revocare il proprio voto fintantochè la decisione non si sia formata.

A cura dell'organo amministrativo la decisione così formata deve tempestivamente essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci e trascritta nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478, indicando:

- a) la data in cui la decisione si è formata;
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Al medesimo libro va allegata la documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano avuto favorevole accoglimento, delle quali comunque sul libro medesimo occorre far menzione.

ART.8 TER - Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata nel momento in cui presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) la documentazione attestante il consenso ad una data decisione espresso (personalmente dal socio o a mezzo di un rappresentante) in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale) dai soci che complessivamente rappresentino la quota di capita-

le sociale necessaria per formare la maggioranza richiesta. Ogni consenso che pervenga alla società in ordine all'assunzione di una data decisione da parte dei soci, deve essere tempestivamente comunicato (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) dall'organo amministrativo a tutti i soci, in modo che essi possano esprimere le loro determinazioni.

Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società in ordine ad una data decisione nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.

Il socio può revocare il proprio consenso ad una data decisione, fintanto che la decisione non si sia formata.

A cura dell'organo amministrativo la decisione come sopra formata deve tempestivamente essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci e trascritta nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478, indicando:

- a) la data in cui la decisione si è formata;
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

La documentazione pervenuta alla società e recante l'espressione della volontà dei soci in ordine all'assunzione di decisioni mediante consenso scritto va conservata in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Al medesimo libro va allegata la documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano avuto favorevole accoglimento, delle quali comunque sul libro medesimo occorre far menzione.

ART.9 - L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta sia ritenuto opportuno e pure quando ne faccia richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche uno solo dei soci. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

In caso di inerzia dell'organo amministrativo all'effettuazione della convocazione che si sia protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere spedito dai soci che rappresentino almeno il 15 per cento del capitale.

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purchè in Italia.

La presidenza dell'assemblea spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario anche non socio, che tale incarico accetti di espletare gratuitamente.

Per il funzionamento e le maggioranze necessarie per la validità delle deliberazioni valgono le norme dettate dal Codice Civile.

ART.10 - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta anche da altra persona non socio. La delega può essere consegnata al delegato anche mediante telefax.



ART.11 - Le nomine alle cariche sociali possono avvenire per acclamazione, se nessuno vi si oppone, o a voto palese, su proposta di uno o più soci presentata nella stessa assemblea. All'assemblea spetta pure il potere di revoca degli amministratori.

TITOLO IV°

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA SOCIALE

ART.12 - La società è retta da un Consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, anche non soci, eletti dall'assemblea, che ne nomina il Presidente e può designare un solo Amministratore delegato per la gestione ordinaria della Società.

ART.13 - Gli amministratori restano in carica per un massimo di tre esercizi, secondo la deliberazione dell'assemblea, e possono essere rieletti. Le cariche di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore delegato sono cumulabili secondo la decisione dell'assemblea.

ART.14 - Il consiglio di amministrazione, in esecuzione dell'eventuale delibera assembleare di cui ai precedenti artt. 12 e 13, può delegare in tutto o in parte la gestione ordinaria della società a quello tra i suoi componenti indicato dall'assemblea, determinandone i poteri e limiti. Devono in ogni caso essere assunte collegialmente, in sede consiliare, oltre alle decisioni non delegabili per legge, tutte quelle attinenti alle operazioni di rilievo strategico o straordinario, fermi i limiti ai poteri dell'amministratore delegato posti dall'art. 16.

ART.15 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri ed ha, più segnatamente, ogni facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva all'Assemblea dei soci in forma inderogabile. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al Consiglio di Amministrazione è demandata, altresì, la facoltà ed il potere di trasferire la sede sociale, nei limiti di cui all'art. 3 del presente statuto, e di istituire uffici e di nominare uno o più procuratori speciali o generali, ai quali demandare in tutto o in parte i propri poteri, compreso l'uso della firma sociale.

Il Consiglio di Amministrazione avrà quindi fra l'altro - e l'elencazione che segue ha carattere esemplificativo e non tassativo - la facoltà di acquistare, vendere, permutare immobili e mobili, stipulare locazioni anche ultranovennali, contratti di appalto, consentire iscrizioni, cancellazioni, surroghe ed annotamenti ipotecari, anche indipendentemente dalla estinzione dei crediti ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità; transigere; compiere ed autorizzare tutte le operazioni presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, contrarre mutui con privati, Enti Istituti e Casse Bancarie, consentendo a garanzia iscrizioni ipotecarie, privilegi, ed accettando i patti e le condizioni tutte in tali atti previsti, sottoscrivere cambiali ed altri titoli di credito, girarli per l'incasso e per lo sconto, aprire, chiudere, liquidare conti correnti bancari anche allo scoperto e senza limiti di somme e su pegno di titoli, merci e documenti; chiedere ed utilizzare finanziamenti ed anticipazioni di ogni specie rilasciando garanzie, nominare avvocati e procuratori alle liti, periti, procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti con i poteri che riterrà di fissare, come pure nomi-

nare direttori e procuratori della società, fissandone i poteri e le retribuzioni.

ART.16 - Qualora sia nominato l'Amministratore delegato a questo spetteranno i poteri specificati dalla delega in conformità dell'art. 14, e in ogni caso con esclusione di quelli di acquistare, vendere e permutare immobili, consentire iscrizioni, contrarre mutui con privati, Enti, Istituti o Casse Bancarie consentendo iscrizioni di ipoteche, privilegi ed accettando patti e condizioni tutte in tali atti previsti, di rilasciare garanzie ipotecarie, di rilasciare fideiussioni ed altre garanzie, nonché, ovviamente, quegli altri poteri per i quali la legge non consente deleghe.

ART.17 - Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, però entro l'ambito del territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario.

L'avviso di convocazione deve essere notificato a tutti gli Amministratori almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di motivata urgenza può essere anche effettuata con telegramma entro il giorno precedente a quello della riunione.

L'avviso deve contenere specificatamente una sintesi degli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente

ART.18 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni risultano da processi verbali che trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario scelto dal Presidente.

ART.19 - Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, oltre quelle eventuali indennità in misura fissata, unica e variabile e periodica, che l'assemblea crederà di stabilire in sede di bilancio, **fermo restando che ai consiglieri diversi dal presidente e/o dall'amministratore delegato non potrà essere attribuito un compenso inferiore al 40%, nè superiore al 60% di quello riconosciuto a costoro..**

All'organo amministrativo potrà essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituire mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

TITOLO V°

DIREZIONE TECNICA

ART.20 - La direzione tecnica dell'impresa sociale può essere affidata ad un direttore generale da nominarsi anche fra persone estranee alla società

Circa la disciplina ed il regolamento di tale organo trovano applicazione le norme dettate dall'art. 1396 codice civile.

Spetta al Consiglio di Amministrazione determinare il compenso da assegnare al direttore generale, anche sotto forma di cointeressenza sugli utili dell'impresa.

Il Consiglio di Amministrazione determina pure la cauzione che il direttore generale deve prestare a tutte le altre norme e modalità relative.

Il direttore generale ha l'obbligo di assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei soci e non ha diritto a voto, nè può rappresentare in assemblea i soci.

Anche una sola assenza ingiustificata del direttore dalle sedute del Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea dei soci comporta decadenza dalla carica.

TITOLO VI°

CONTROLLO CONTABILE

ART.21 - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione

ART.22 - Nei casi in cui è obbligatorio per legge la società è controllata da un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionante ai sensi di legge.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea determina il compenso loro spettante.

TITOLO VII°

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO ED UTILI

ART.23 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ART.24 - Gli utili risultanti dal bilancio predisposto ed approvato ai sensi di legge si ripartiscono come segue:

- a) il 5% alla riserva legale, fino che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di tale importo, fino alla reintegrazione di essa;
- b) il rimanente a disposizione dell'assemblea per l'assegnazione del dividendo ai soci e per altra destinazione.

TITOLO VIII°

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.25 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e/o per qualsiasi ragione allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e le retribuzioni,

TITOLO IX

ART.26 - Per quant'altro qui non contemplato si rimanda alle disposizioni di legge che regolano e disciplinano la materia.